



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 75

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 17 aprile 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

---

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Lunedì 17 aprile 2023

### Plenaria

53<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, ha presentato l'emendamento 7.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Avverte inoltre che agli emendamenti del Governo 5.0.100 e 7.0.100 sono stati presentati, rispettivamente, 172 e 174 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica altresì che tutti i subemendamenti presentati sono ammessi all'esame.

Ricorda che occorre riprendere la votazione degli emendamenti a partire dall'articolo 4.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati, hanno contenuto simile a quello di alcuni subemendamenti all'emendamento 7.0.100 del Governo. Chiede pertanto di tenerli ancora accantonati, in attesa della votazione delle proposte di modifica all'articolo 7.

Il PRESIDENTE propone pertanto di accantonare nuovamente tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) non si oppone alla proposta del Presidente. Rileva tuttavia che la richiesta di non procedere nella votazione degli articoli secondo il loro ordine progressivo tradisce la permanenza di difficoltà nell'ambito della maggioranza, considerato che il Governo non è ancora in grado di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) concorda con il senatore Giorgis. Nota che su un provvedimento tanto importante, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, la maggioranza continua a procedere non in ordine logico, ma in base alle questioni di volta in volta risolte dal punto di vista politico.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali erano stati già espressi i pareri del relatore e del Governo.

Con il parere favore del relatore e del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici 5.2 e 5.3.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 5.2 è volto a consentire l'accesso alle quote anche ai cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale per i quali sia stata presentata domanda per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ritiene che si tratti di una misura

razionale, per cui desta stupore che il Gruppo della Lega abbia deciso di ritirare l'emendamento 5.3, di identico contenuto.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) osserva che il Governo dovrebbe accogliere le proposte, come quella in esame, volte a favorire la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Solo in questo modo, infatti, si possono contrastare le forme di sfruttamento, promuovere l'integrazione e diminuire l'allarme sociale. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, nota che il Governo in realtà non intende diminuire le situazioni di irregolarità, considerato l'uso strumentale da parte della maggioranza, a fini propagandistici, dei problemi connessi all'immigrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) invita ad approvare l'emendamento in esame, che propone l'innalzamento della quota massima di stranieri da ammettere in Italia per esigenze di lavoro nel 2023, al fine di soddisfare le esigenze di manodopera manifestate dal comparto produttivo, in particolare dal settore agricolo e turistico.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottolinea che anche Confindustria Emilia-Romagna recentemente ha stigmatizzato la carenza di manodopera straniera, riconoscendone l'importanza fondamentale per la crescita del PIL regionale. Pertanto, non si può che concludere che il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame dipenda soltanto da motivazioni ideologiche.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) evidenzia che il significativo calo demografico non può che determinare conseguenze particolarmente negative per un Paese, come l'Italia, a vocazione manifatturiera. Bisognerebbe allora seguire l'esempio della Germania, che con visione strategica investe sull'integrazione dei lavoratori stranieri, anche con l'accoglienza dei nuclei familiari.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel richiamare il titolo provocatorio («Accogliamoli tutti») di un saggio del 2013 di Luigi Manconi, rileva che già da tempo era chiaro che il calo demografico avrebbe inciso negativamente sull'economia. Critica quindi il provvedimento del Governo, che a suo avviso non solo è privo di una connotazione umanitaria ma non riesce neanche a intercettare le esigenze reali del Paese.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è respinto.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/1.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che, per risolvere il problema della carenza di manodopera, a fronte del calo demografico e dell'invecchiamento della popolazione, sarebbe necessario un approccio del tutto diverso da quello seguito dal Governo, che con il provvedimento in esame finisce per accrescere le situazioni di irregolarità e quindi di sfruttamento dei lavoratori stranieri.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che, per invertire il *trend* di invecchiamento della popolazione italiana, unita a una forte denatalità, occorreranno molti anni. Nel frattempo, per soddisfare l'esigenza di manodopera del comparto produttivo del Paese, sarebbe utile gestire i flussi migratori in modo razionale, senza creare allarmismi sul numero di immigrati che giungono sul territorio nazionale, considerato che l'Italia è al quart'ultimo posto nell'Unione europea per presenza di lavoratori stranieri.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che la denatalità è ormai un dato strutturale, connesso alle precarietà delle condizioni di vita e di lavoro, per cui saranno necessari molti anni prima di invertire la tendenza. Sarebbe pertanto opportuno dare una risposta temporanea alla necessità di manodopera, come stanno facendo altri Paesi.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) evidenzia che gli argomenti affrontati nelle dichiarazioni di voto sul subemendamento 5.0.100/1, relativi in particolare al calo demografico e alla necessità di manodopera, non sembrano attinenti alla norma che si intende sopprimere, con la quale il Governo adotta misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/1 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto favorevole sui subemendamenti in esame, che sono volti a sopprimere le deroghe al codice

degli appalti per la realizzazione dei punti di crisi e dei centri di prima accoglienza. Il fenomeno migratorio, infatti, ha assunto carattere strutturale, quindi non si ravvisano le condizioni per disapplicare le procedure ordinarie.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che l'utilizzo delle strutture di prima accoglienza può avere una valenza differente a seconda dell'approccio alla gestione dei flussi migratori, cioè se si privilegia l'accoglienza o il respingimento. A suo avviso, le politiche del Governo su questo tema sembrano prive di visione strategica, come dimostra anche l'annuncio della nomina di un commissario delegato per l'emergenza per i migranti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del sistema di prima accoglienza, nel quale si definisce anche il percorso successivo. Ricorda poi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti verificatisi in alcune occasioni all'interno dei centri per l'identificazione e l'espulsione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/2 e 5.0.100/3 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/4.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia la necessità di organizzare un sistema di accoglienza efficace, nel rispetto dell'articolo 10 della Costituzione, nonché dei principi della Carta di Nizza e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che consenta anche l'avvio di un processo di integrazione. Le misure assunte dal Governo fanno invece temere la realizzazione di strutture provvisorie, come hanno paventato anche alcuni sindaci.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le preoccupazioni espresse da alcuni sindaci nella giornata odierna circa il rischio di smantellamento di un sistema di prima accoglienza e integrazione che è stato costruito nel corso degli anni, sebbene anche nei periodi precedenti siano stati commessi molti errori.

Il sottosegretario MOLTENI respinge le affermazioni circa un presunto smantellamento del sistema di accoglienza di primo o secondo livello, sottolineando che attualmente 40.000 migranti sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione e circa 2.000 comuni sono stati selezionati per realizzare l'accoglienza integrativa.

Ritiene incomprensibile la contrarietà delle opposizioni all'emendamento 5.0.100, che mira a rafforzare le strutture di prima accoglienza, in un momento particolarmente difficile nella gestione dei flussi, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025 la gestione del punto di crisi di Lam-

pedusa sia affidata alla Croce rossa proprio per avere maggiori garanzie sul rispetto degli *standard* igienico-sanitari.

Inoltre, il comma 5 del nuovo articolo 5-*bis* stabilisce una facoltà di deroga nella stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo, al fine di alleggerire il sovraffollamento dei centri di Lampedusa e Pantelleria.

Sottolinea, quindi, che le misure adottate dal Governo, anche con la nomina di un commissario prefettizio per l'emergenza dei migranti, intendono proprio evitare di far ricadere sugli enti locali problemi gravissimi come quello dei minori non accompagnati.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/4 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/5.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), nel replicare al rappresentante del Governo, rileva che le critiche formulate da alcuni sindaci sono motivate dalla mancanza di un previo confronto con gli amministratori locali. A suo avviso, lo schema delineato dalla norma in esame fa pensare a continui trasferimenti dei migranti da un centro all'altro, senza rispetto dei principi umanitari e con ricadute negative sulle comunità locali.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) auspica che sia possibile una interlocuzione con il Governo, alla ricerca di una soluzione condivisa, senza la pressione dell'opinione pubblica, agitata da toni allarmistici. Del resto, attualmente si registrano gravi difficoltà nella prima accoglienza, considerato che spesso il porto sicuro è individuato a grande distanza dal punto in cui i migranti sono stati soccorsi in mare. Chiede che siano introdotte norme chiare e precise, anche al fine di evitare il ricorso a strutture degradanti per la dignità umana come le tendopoli.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/5 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 5.0.100/6.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) formula considerazioni critiche sulla norma inserita con l'emendamento 5.0.100, in quanto, a suo avviso, è scorretto che si adottino misure conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza attraverso un emendamento aggiuntivo a un decreto-legge adottato già da tempo.

Il subemendamento in esame è volto sostituire la data del 31 dicembre 2025, per la gestione da parte della Croce rossa del punto di crisi di Lampedusa, con un più opportuno riferimento alla fine dello stato di emergenza.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame. Ritiene inefficace la dichiara-



zione dello stato di emergenza, se non accompagnata da una visione a lungo termine e un approccio strategico al problema.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che l'unica emergenza sia quella di organizzare quanto prima una missione internazionale di ricerca e soccorso di vite umane, come «Mare nostrum», realizzata nel 2014 dopo il tragico naufragio davanti alle coste di Lampedusa.

Posto ai voti, il subemendamento 5.0.100/6 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che, al contrario di quanto affermato dal rappresentante del Governo, il sistema di accoglienza risulta ridotto, considerato che non riguarderà alcuni dei migranti che chiedono asilo. Ciò causerà inevitabilmente un aumento delle situazioni di irregolarità, con conseguente maggiore percezione di insicurezza da parte dell'opinione pubblica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/7 e 5.0.100/8 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che, per una legislazione emergenziale, sarebbe più corretto ed equilibrato fissare un termine più ravvicinato. I subemendamenti in esame, quindi, propongono di sostituire il 2025 con il 2024.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nel concordare con il senatore Cataldi, fa notare che lo stato di emergenza, proprio perché consente di derogare alle procedure ordinarie, dovrebbe essere dichiarato con maggiore cautela e soprattutto per periodi brevi e definiti, eventualmente rinnovabili in caso di necessità. Dichiarando quindi il proprio voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiarisce che le considerazioni critiche riguardano l'atteggiamento complessivo del Governo, che interpella i prefetti piuttosto che i sindaci, e non la scelta di assegnare alla Croce rossa la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 5.0.100/9, 5.0.100/10 e 5.0.100/11 sono respinti.

Il PRESIDENTE propone di posticipare alle ore 15,30 la seduta già convocata per le ore 15 di oggi, lunedì 17 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 591

(al testo del decreto-legge)

### Art. 5.

#### 5.0.100/1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso «Art. 5-bis».*

---

#### 5.0.100/2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 1.*

---

#### 5.0.100/3

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 1.*

---

#### 5.0.100/4

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità di cui al presente comma.».*

---

**5.0.100/5**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e».*

---

**5.0.100/6**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza».*

---

**5.0.100/7**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**5.0.100/8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**5.0.100/9**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: «2025» con la seguente: «2024».*

---

**5.0.100/10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

---

**5.0.100/11**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

---

**5.0.100/12**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza».*

---

**5.0.100/13**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 10 del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza».*

---

**5.0.100/14**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 10 del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ferme restando le norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

**5.0.100/15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19 comma 4"».

---

**5.0.100/16**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza».*

---

**5.0.100/17**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 2, dopo le parole: «della Croce Rossa Italiana» inserire le seguenti: «e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale».*

---

**5.0.100/18**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 2, sopprimere le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto».*

---

**5.0.100/19**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**5.0.100/20**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**5.0.100/21**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo», con le parole: «Nel caso in cui l'eccezionale afflusso di migranti lo richieda,».*

---

**5.0.100/22**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'Interno l'anno precedente».*

---

**5.0.100/23**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo,» inserire le seguenti: «se vi acconsentono espressamente,».*

---

**5.0.100/24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTQ+».*

---

**5.0.100/25**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo la parola: «trasferiti» inserire le parole: «, in via eccezionale e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.».*

---

**5.0.100/26**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo la parola: «trasferiti» inserire le parole: «, in via eccezionale.».*

---

**5.0.100/27**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo la parola: «trasferiti» inserire le parole: «, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.».*

---

**5.0.100/28**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le donne che riferiscono di essere state vittime di violenza.».*

---



**5.0.100/29**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.».*

---

**5.0.100/30**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento di cui al periodo precedente avviene nel pieno rispetto del diritto alla vita familiare.».*

---

**5.0.100/31**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I trasferimenti tengono conto dell'unità dei nuclei familiari eventualmente presenti.».*

---

**5.0.100/32**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per i nuclei familiari con minori.».*

---

**5.0.100/33**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento*

di cui al periodo precedente non è mai ammesso per le persone minori di età.».

---

**5.0.100/34**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento di cui al periodo precedente non è ammesso per le persone con disabilità.».*

---

**5.0.100/35**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.0.100/36**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nei punti di crisi di cui al comma 1 e nelle strutture di cui al primo periodo è assicurata la presenza di medici e di personale sanitario.».*

---

**5.0.100/37**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto alla salute. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la*

presenza di psicologici specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.».

---

**5.0.100/38**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale adeguatamente formato all'accoglienza e all'assistenza delle donne vittime di violenza.».*

---

**5.0.100/39**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, nelle strutture di cui al presente articolo è assicurata la presenza di personale esperto in mediazione linguistica e culturale.».*

---

**5.0.100/40**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso quello all'effettiva protezione dei dati personali.».*

---

**5.0.100/41**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri*

interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali.».

---

**5.0.100/42**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli stranieri interessati dalle operazioni di cui al presente articolo è in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».*

---

**5.0.100/43**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 3, capoverso «1-bis», al secondo periodo, dopo la parola: «effettuata» inserire le seguenti: «dal Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato».*

---

**5.0.100/44**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 3, al capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:*

*«1-ter. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo le parole: "delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." sono inserite le seguenti: "Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 19. A tali fini, i punti di crisi sono equiparati ai centri di cui all'articolo 19, comma 4"».*

---

**5.0.100/45**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.*

---

**5.0.100/46**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Nelle more dell'individuazione di» con le parole: «Nel caso in cui non vi sia».*

---

**5.0.100/47**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «al presente articolo,» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui si verifichi una condizione di emergenza rappresentata da un afflusso di stranieri superiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello registrato dal Ministero dell'interno l'anno precedente».*

---

**5.0.100/48**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «dal prefetto» inserire le seguenti: «, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,».*

---

**5.0.100/49**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un tempo non superiore a una settimana».*

---

**5.0.100/50**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario,» con le seguenti: «fino a sette giorni successivi a detta individuazione di disponibilità,».*

---

**5.0.100/51**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «per un periodo massimo di 10 giorni».*

---

**5.0.100/52**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «in strutture di accoglienza provvisorie» inserire le seguenti: «, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,».*

---

**5.0.100/53**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «le prestazioni» con le seguenti: «adeguate prestazioni, rispettose della dignità della persona».*

---

**5.0.100/54**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «le prestazioni» con le seguenti: «adeguate prestazioni».*

---

**5.0.100/55**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «il vestiario,» aggiungere le seguenti: «il supporto psicologico, l'orientamento al lavoro, la consulenza educativa, l'assistenza legale».*

---

**5.0.100/56**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «, l'assistenza psicologica».*

---

**5.0.100/57**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «e psicologica».*

---

**5.0.100/58**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «, l'assistenza legale».*

---

**5.0.100/59**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «e socio-sanitaria».*

---

**5.0.100/60**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «e sociale».*

---

**5.0.100/61**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «, servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri».*

---

**5.0.100/62**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» inserire le seguenti: «, servizi di accoglienza con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status dello straniero,».*

---

**5.0.100/63**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della difesa, è possibile utilizzare le caserme e le strutture militari non più in uso che risultino idonee.».*

---

**5.0.100/64**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 4, capoverso «2-bis», dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo ap-*



posito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.».

---

**5.0.100/65**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture di cui al presente comma garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.».*

---

**5.0.100/66**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture di cui al presente comma garantiscono adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.».*

---

**5.0.100/67**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «In tali strutture è altresì assicurata la presenza di spazi idonei ad accogliere nuclei familiari con minori.».*

---

**5.0.100/68**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «In tali strutture è altresì assicurata la presenza di psicologi specializzati nel trattamento dei disturbi post-traumatici.».*

---

**5.0.100/69**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «In tali strutture è altresì assicurata la presenza di personale specializzato nell'accoglienza e nell'assistenza di donne vittime di violenza.».*

---

**5.0.100/70**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare nuclei familiari con minori.».*

---

**5.0.100/71**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti non possono mai riguardare persone minori di età.».*

---

**5.0.100/72**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'adozione delle misure di accoglienza di cui ai periodi precedenti è assicurato il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare.».*

---

**5.0.100/73**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 4, capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «In tali strutture è*

in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti previsti dal Capo II del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

---

**5.0.100/74**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.*

---

**5.0.100/75**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.*

---

**5.0.100/76**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», comma 5, sopprimere le parole: «, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,».*

---

**5.0.100/77**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, le parole: «con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto,» sono soppresse.*

---

**5.0.100/78**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-bis», dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**5.0.100/79**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso «Art. 5-ter».*

---

**5.0.100/80**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 1.*

---

**5.0.100/81**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**5.0.100/82**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).*

---

**5.0.100/83**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**5.0.100/84**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**5.0.100/85**

GELMINI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**5.0.100/86**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "anche i richiedenti protezione internazionale", sono inserite le seguenti: "nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».*

---

**5.0.100/87**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.0.100/88**

GELMINI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.0.100/89**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";».

---

**5.0.100/90**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», lettera b), sostituire le parole da: «, nonchè i richiedenti» fino a: «per i rifugiati UNHCR)» con le seguenti: «nonché i nuclei familiari con minori e i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).».*

---

**5.0.100/91**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale*

che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).».

---

**5.0.100/92**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).».*

---

**5.0.100/93**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché gli stranieri vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».*

---

**5.0.100/94**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera b) dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)» aggiungere le seguenti: «nonché i richiedenti protezione internazionale vittime di trauma o tortura, i nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+».*

---

**5.0.100/95**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.100/96**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.100/97**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:*

*«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che non si presentano presso la struttura di destinazione individuata del servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa notifica possono decadere dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo qualora l'Ente locale titolare del progetto di accoglienza, sentito l'interessato, valuti che non ricorrano obiettive e motivate ragioni che giustifichino il ritardo nella presentazione.».*

---

**5.0.100/98**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole: «a-bis»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, i titolari di permesso di soggiorno di cui alla lettera a-bis) del comma 1, possono avvalersi di una tempistica pari a trenta giorni.».*

---

**5.0.100/99**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---



**5.0.100/100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1 lettera c), capoverso 1-quater, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**5.0.100/101**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, lettera c), al capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «quindici giorni».*

---

**5.0.100/102**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «sette giorni», con le seguenti: «quindici giorni».*

---

**5.0.100/103**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «decadono» con: «possono decadere»;*
  - b) *dopo le parole: «secondo la valutazione» aggiungere la seguente: «sempre espressamente motivata».*
- 

**5.0.100/104**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 1, lettera c), capoverso «1-quater» sopprimere le parole: «obiettive e».*

---

**5.0.100/105**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1, lettera c), al capoverso «1-quater», sopprimere la parola: «obiettive».*

---

**5.0.100/106**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.0.100/107**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**5.0.100/108**

GELMINI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**5.0.100/109**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 2.*

---

**5.0.100/110**

GELMINI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «5-ter», sopprimere il comma 2.*

---

**5.0.100/111**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, le lettere a) e b) sono soppresse.*

---

**5.0.100/112**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**5.0.100/113**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

**5.0.100/114**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata presso le strutture di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in mancanza di posti disponibili, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il trasferimento in dette strutture, è assicurato presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

---

**5.0.100/115**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**5.0.100/116**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, alla lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**5.0.100/117**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**5.0.100/118**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, la lettera a) numero 2) sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è sostituito dal seguente:*

*"3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché degli stranieri vittime di trauma o tortura, nuclei familiari con minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+, è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».*

---

**5.0.100/119**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**5.0.100/120**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**5.0.100/121**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) numero 1) dopo le parole: «di accoglienza» aggiungere le seguenti: «e inclusione».*

---

**5.0.100/122**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 4) e 5).*

---

**5.0.100/123**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**5.0.100/124**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 2).*

---

**5.0.100/125**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, è accolto con priorità nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».*

---

**5.0.100/126**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «può essere accolto» con le seguenti: «è accolto in via prioritaria».*

---

**5.0.100/127**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «specifiche esigenze» inserire le seguenti: «delle persone in condizioni di vulnerabilità e dei rispettivi nuclei familiari, ove presenti».*

---

**5.0.100/128**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «e nel limite dei posti disponibili».*

---

**5.0.100/129**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere i numeri 3), 4) e 5).*

---

**5.0.100/130**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**5.0.100/131**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 3).*

---

**5.0.100/132**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**5.0.100/133**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 4).*

---

**5.0.100/134**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).*

---

**5.0.100/135**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2 lettera b) sopprimere il numero 5).*

---

**5.0.100/136**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.100/137**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.100/138**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sopprimere le parole: «, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava.».*

---

**5.0.100/139**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici, iracheni, pakistani, ghanesi, bengalesi.».*

---

**5.0.100/140**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche ai cittadini siriani, palestinesi, indiani, venezuelani, eritrei, somali, nigeriani, libici.».*

---

**5.0.100/141**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«6-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».*

---



**5.0.100/142**

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, sopprimere il capoverso «Art. 5-quater».*

---

**5.0.100/143**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere le seguenti parole: «anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.».*

---

**5.0.100/144**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere le parole: «, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura.».*

---

**5.0.100/145**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera c), capoverso «2», dopo le parole: «trasferimento del richiedente in altra struttura» inserire le seguenti: «, nei casi di condotta particolarmente grave».*

---

**5.0.100/146**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», dopo le parole: «altra struttura» inserire le seguenti: «idonea all'accoglienza».*

---

**5.0.100/147**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al capoverso «2», sostituire le parole: «adotta» con le seguenti: «può adottare, sempre con provvedimento motivato»;*
  - b) *sopprimere la lettera c).*
- 

**5.0.100/148**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «, con i tempi e le modalità definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».*

---

**5.0.100/149**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera a), dopo le parole: «esclusione temporanea» inserire le seguenti: «, per un massimo di sette giorni.».*

---

**5.0.100/150**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera b), dopo le parole: «esclusione temporanea» inserire le seguenti: «, per un massimo di sette giorni.».*

---

**5.0.100/151**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), sopprimere le parole: «o più».*

---

**5.0.100/152**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'assistenza psicologica».*

---

**5.0.100/153**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'assistenza sanitaria».*

---

**5.0.100/154**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'assistenza sociale».*

---

**5.0.100/155**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della mediazione linguistico-culturale».*

---

**5.0.100/156**

MELONI, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei servizi di orientamento legale e al territorio».*

---

**5.0.100/157**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della somministrazione di corsi di lingua italiana».*

---

**5.0.100/158**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.100/159**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera c), capoverso «2», lettera c) sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a un mese».*

---

**5.0.100/160**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera c), sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi,» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,».*

---

**5.0.100/161**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera c), sostituire la parola: «o» con le seguenti: «ovvero riduzione temporanea da un terzo alla metà o, nei casi di violazione grave e ripetuta,».*

---

**5.0.100/162**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera c), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «, in caso di comportamenti gravemente violenti.».*

---

**5.0.100/163**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera c), dopo la parola: «revoca» inserire le seguenti: «, anche parziale.».*

---

**5.0.100/164**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera c), capoverso «2», alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di violazione ripetuta, ma non grave, si applica una sospensione da sette a trenta giorni.».*

---

**5.0.100/165**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1) lettera d) capoverso «2-bis» dopo le parole: «in modo individuale» inserire le seguenti: «ad eccezione degli stranieri vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI+,».*

---

**5.0.100/166**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», dopo le parole: «di protezione internazio-*

nale» aggiungere, infine, le seguenti: «, solo per i casi di violazione particolarmente grave».

---

#### **5.0.100/167**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esclusi i casi di violazione particolarmente gravi, in luogo delle misure di cui al comma 2, il richiedente può domandare di essere ammesso ad attività di volontariato civico all'interno della struttura, per il ripristino dei danneggiamenti compiuti o in attività educative.».*

---

#### **5.0.100/168**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, il richiedente può essere inserito in un percorso di assistenza psicologica all'interno della struttura, volto a prevenire atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti di cose o persone.».*

---

#### **5.0.100/169**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera d), capoverso «2-bis», aggiungere il seguente comma:*

«Qualora sia adottata una delle misure di cui al comma 2, sono sempre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17».

---

**5.0.100/170**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera e), capoverso «4», sopprimere le parole: «il gestore richiama formalmente il richiedente e».*

---

**5.0.100/171**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. I criteri e le modalità di applicazioni delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».

---

**5.0.100/172**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 5.0.100, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**5.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)*

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di

cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte



corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### **Art. 5-ter.**

*(Modifiche al sistema di accoglienza)*

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

*b)* al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

*c)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

*d)* al comma 2-*bis*, lettera *a)*, dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-*bis* e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"»;

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 5-quater.**

*(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse".

---

## Art. 7.

### 7.0.100/1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», sopprimere il comma 1.*

---

### 7.0.100/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

### 7.0.100/3

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a cura dell'amministrazione medesima» con le parole: «a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo».*

---

### 7.0.100/4

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante comando o ricollocamento in ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 1.1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».*

---

**7.0.100/5**

OCCHIUTO, LISEI, PIROVANO, BORGHESE

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. In caso di necessità determinate da un elevato numero di richieste di protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d'esame di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2002, n. 25, le funzioni di cui al comma 1-bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali in possesso dei requisiti per l'accesso all'area funzionale terza dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale."».

---

**7.0.100/6**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/8**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

---

**7.0.100/9**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il punto 1.1.) con il seguente:*

«1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso, escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso;"».

---

**7.0.100/10**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.2.*

---

**7.0.100/11**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.2).*

---

**7.0.100/12**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:»;*

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-ter) La procedura accelerata si applica ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e ai relativi familiari;».

---

**7.0.100/13**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), alla fine del numero 1.2. aggiungere le seguenti parole «escluso comunque colui che è stato soccorso in acque internazionali e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso».*

---

**7.0.100/14**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/15**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/16**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/17**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che impediscono il respingimento alla frontiera ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/18**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/19**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/20**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---



**7.0.100/21**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/22**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente riferisca di essere stato vittima di discriminazione o violenza a causa del proprio sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere».*

---

**7.0.100/23**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente sia una donna che riferisca di essere stata vittima di violenza».*

---

**7.0.100/24**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il richiedente sia una persona minore di età».*

---

**7.0.100/25**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.».*

---

**7.0.100/26**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione speciale».*

---

**7.0.100/27**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine».*

---

**7.0.100/28**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.3.*

---

**7.0.100/29**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 1), al numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il richiedente non riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine».*

---

**7.0.100/30**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**7.0.100/31**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera b) sopprimere il numero 2).*

---

**7.0.100/32**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «, e soltanto qualora risulti con evidenza che il richiedente si trova in una condizione che giustifica il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente,».*

---

**7.0.100/33**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «direttamente» con le parole: «, solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un mediatore culturale,».*

---

**7.0.100/34**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «direttamente» con le parole: «, solo qualora il richiedente possa essere adeguatamente assistito nella presentazione della domanda e nella partecipazione al procedimento,».*

---

**7.0.100/35**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «diretta-*

mente» con le parole: «, solo qualora possa essere assicurata al richiedente la partecipazione al procedimento,».

---

**7.0.100/36**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «direttamente» con le parole: «, solo qualora possa essere assicurata al richiedente l'assistenza nel corso del procedimento da parte di un interprete,».*

---

**7.0.100/37**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «direttamente» con le parole: «, in via eccezionale e senza pregiudizio del diritto di difesa,».*

---

**7.0.100/38**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «direttamente» con le parole: «, qualora ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza,».*

---

**7.0.100/39**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), nel comma 2-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'indicazione della procedura accelerata in frontiera deve essere espressamente menzionata, con traduzione anche in lingua comprensibile all'interessato, sia nella copia della verbalizzazione che deve essere rilasciata dalla Questura al richiedente ai sensi dell'articolo 26, sia nel testo della decisione della Commissione territoriale».*

---

**7.0.100/40**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.».*

---

**7.0.100/41**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura accelerata può essere adottata nei casi in cui il richiedente sia entrato nel territorio nazionale a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso in mare.».*

---

**7.0.100/42**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.0.100/43**

GELMINI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.0.100/44**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

---

**7.0.100/45**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: «o nuove prove».*

---

**7.0.100/46**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), dopo la parola: «personali» inserire le parole: «o familiari».*

---

**7.0.100/47**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: «, che rendono» fino a «giurisdizionale».*

---

**7.0.100/48**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera c) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale».*

---

**7.0.100/49**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere la parola: «significativamente».*

---

**7.0.100/50**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa,» con le parole: «riferisca di essere stato».*

---

**7.0.100/51**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «alleggi fondatamente» con le parole: «riferisca».*

---

**7.0.100/52**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), sopprimere le parole: «, non per sua colpa,».*

---

**7.0.100/53**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «non per sua colpa» inserire le seguenti: «o per comprovate cause di forza maggiore».*

---

**7.0.100/54**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.».*

---

**7.0.100/55**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.».*

---

**7.0.100/56**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**7.0.100/57**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera c) sopprimere il numero 2).*

---

**7.0.100/58**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o sono stati adottati.».*

---

**7.0.100/59**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «o nuove prove.».*

---



**7.0.100/60**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: «internazionale» inserire le seguenti: «ovvero altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente».*

---

**7.0.100/61**

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: «internazionale» inserire le seguenti: «ovvero ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**7.0.100/62**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «e che il ritardo» alla fine del periodo.*

---

**7.0.100/63**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «a colpa del ricorrente» inserire le seguenti: «è determinata da comprovate cause di forza maggiore».*

---

**7.0.100/64**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), sopprimere le parole: «, su cui grava onere di allegazione specifica».*

---

**7.0.100/65**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 alla lettera c) al numero 2) sopprimere le parole da: «, su cui grava l'onere di allegazione specifica».*

---

**7.0.100/66**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.».*

---

**7.0.100/67**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:*

*"3.2-bis. Tutte le decisioni sulla domanda di protezione internazionale sono rese per iscritto e sono comunicate al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile."».*

---

**7.0.100/68**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.0.100/69**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.0.100/70**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**7.0.100/71**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.*

---

**7.0.100/72**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

---

**7.0.100/73**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).*

---

**7.0.100/74**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1, lettera d) il numero 1 è sostituito dal seguente:*

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

c) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e);

d) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)"».

---

#### **7.0.100/75**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, PARRINI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.*

---

#### **7.0.100/76**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

---

#### **7.0.100/77**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2.*

---

#### **7.0.100/78**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere la parola: «non».*

---

**7.0.100/79**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «respinge o».*

---

**7.0.100/80**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma di protezione prevista dalla legislazione vigente.».*

---

**7.0.100/81**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».*

---

**7.0.100/82**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il richiedente abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».*

---

**7.0.100/83**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.100/84**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.100/85**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 35-ter», comma 1, sostituire le parole: «articolo 6-bis» con le seguenti: «articolo 6».*

---

**7.0.100/86**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-bis, al comma 1, alla lettera e), capoverso «Art. 35-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1 sostituire le parole: «quattordici» con: «trenta»;*
  - b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*
  - c) al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «o, ove possibile» con la seguente: «e»;*
  - d) al comma 4, al secondo capoverso eliminare le parole: «anche non».*
- 

**7.0.100/87**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 35-ter», comma 1, sostituire le parole: «nel ter-*

mine di quattordici giorni» con le seguenti: «nel termine di ventuno giorni».

---

**7.0.100/88**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 1, primo periodo, le parole: «quattordici giorni» sono sostituite dalle parole: «diciotto giorni».*

---

**7.0.100/89**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 1 sostituire le parole: «e si applica l'articolo 35-bis, comma 3» con le parole: «e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.0.100/90**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato».*

---

**7.0.100/91**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due giorni» con le parole: «cinque giorni».*

---

**7.0.100/92**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ove possibile.».*

---

**7.0.100/93**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «La proposizione del ricorso determina la cessazione del trattenimento e il trasferimento del richiedente presso una struttura di accoglienza.».*

---

**7.0.100/94**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 3 sostituire le parole: «non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto» con le parole: «deve essere trasferito presso una struttura idonea all'accoglienza.».*

---

**7.0.100/95**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 3 sostituire le parole: «non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto» con le parole: «non può essere trattenuto.».*

---

**7.0.100/96**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 3, dopo la parola: «trattenuto»*



sono aggiunte le seguenti: «salvo che sussistano gravi motivi di salute che ne giustificano il trasferimento presso struttura più idonea».

---

**7.0.100/97**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.0.100/98**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca di avere subito gravi violazioni dei propri diritti durante il trattenimento.».*

---

**7.0.100/99**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente riferisca elementi tali da superare la presunzione di sicurezza dello Stato di origine.».*

---

**7.0.100/100**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il*

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

#### **7.0.100/101**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

#### **7.0.100/102**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

---

#### **7.0.100/103**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

---

**7.0.100/104**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

---

**7.0.100/105**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

---

**7.0.100/106**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

---

**7.0.100/107**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo il giudice, ove accerti che il richiedente ha subito trattamenti inumani e degradanti nel corso del trattenimento, trasmette senza indugio gli atti

alla Procura della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione penale.».

---

**7.0.100/108**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice accerta che nel corso del trattenimento il richiedente sia stato adeguatamente informato della possibilità di esercitare i diritti derivanti dal presente decreto legislativo.».

---

**7.0.100/109**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che durante il trattenimento il richiedente non sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.».

---

**7.0.100/110**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice verifica altresì che il trattenimento sia avvenuto nel pieno rispetto della dignità del richiedente.».

---

**7.0.100/111**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel corso del procedimento disciplinato dal presente articolo, il giudice può verificare, con ogni mezzo, che il trattenimento sia avvenuto secondo modalità tali da non ledere la libertà personale del richiedente.».

---

**7.0.100/112**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora, per le circostanze in cui è stata presentata la domanda ovvero si è svolto il procedimento dinanzi alla Commissione, risulti che al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza legale.».

---

**7.0.100/113**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora risulti che, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al richiedente non è stata assicurata adeguata assistenza linguistica.».

---

**7.0.100/114**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 35-ter», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando risulti con evidenza, dalle circostanze riferite dal richiedente, la

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla legislazione vigente.».

---

**7.0.100/115**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», sopprimere il comma 2.*

---

**7.0.100/116**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**7.0.100/117**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1).*

---

**7.0.100/118**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.1.*

---

**7.0.100/119**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, lettera a) al numero 1) sopprimere il numero 1.2.*

---

**7.0.100/120**

GELMINI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera a), sopprimere il n. 1.2).*

---

**7.0.100/121**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 2).*

---

**7.0.100/122**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera a), numero 2) alla fine aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi».*

---

**7.0.100/123**

GELMINI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art.7-bis», comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/124**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/125**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso «Art. 6-bis».*

---

**7.0.100/126**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, lettera b) sopprimere il capoverso «Articolo 6-bis».*

---

**7.0.100/127**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.*

---

**7.0.100/128**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.*

---

**7.0.100/129**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---



**7.0.100/130**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria» e il secondo periodo.*

---

**7.0.100/131**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.0.100/132**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**7.0.100/133**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il tempo strettamente necessario» con le seguenti: «due settimane».*

---

**7.0.100/134**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro settimane» con le seguenti: «due settimane».*

---

**7.0.100/135**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro settimane» con le seguenti: «due settimane».*

---

**7.0.100/136**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 4.*

---

**7.0.100/137**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le strutture e i centri di cui al periodo precedente garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona».*

---

**7.0.100/138**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».*

---

**7.0.100/139**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dove sono garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, nel rispetto della sua dignità ai sensi di quanto*

previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

---

#### **7.0.100/140**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», al comma 4, alla fine aggiungere i seguenti periodi: «Il trattenimento in ognuno di tali locali è consentito soltanto dopo che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale abbia effettuato le verifiche ed espresso parere favorevole circa l'effettivo rispetto delle caratteristiche di idoneità dei locali. Al Garante è sempre consentito l'accesso a tali luoghi. I trattenuti hanno sempre diritto di inviare reclami scritti e riservati al Garante. Qualora i requisiti di idoneità dei locali vengano meno il Garante lo comunica per iscritto al Questore, al Ministero dell'Interno e alla competente autorità giudiziaria e i locali devono essere immediatamente chiusi. In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario che dispone o convalida il trattenimento o lo proroga. In tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione.».*

---

#### **7.0.100/141**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

*«4-bis. La convalida del trattenimento è disposta dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida, secondo le procedure e le garanzie previste nel comma 5 dell'articolo 6».*

---

**7.0.100/142**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso «Art. 6-ter».*

---

**7.0.100/143**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», sopprimere il comma 1.*

---

**7.0.100/144**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di trattenimento di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui agli articoli 6 e 7.».*

---

**7.0.100/145**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», sopprimere il comma 2.*

---

**7.0.100/146**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, lettera b) capoverso «Articolo 6-ter», sopprimere il comma 2).*

---

**7.0.100/147**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**7.0.100/148**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/149**

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**7.0.100/150**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), al capoverso «Art. 6-ter», sopprimere il comma 3.*

---

**7.0.100/151**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il trattenimento non può protrarsi oltre il termine strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento che deve avvenire entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 604/2013».*

---

**7.0.100/152**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sei settimane» con le seguenti: «quattro settimane».*

---

**7.0.100/153**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «complessivo di sei settimane» aggiungere, in fine, le seguenti: «, entro cui deve avvenire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente».*

---

**7.0.100/154**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane».*

---

**7.0.100/155**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «sei settimane» con le seguenti: «due settimane».*

---

**7.0.100/156**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti «immediatamente».*

---

**7.0.100/157**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», comma 2, lettera b), capoverso «Art. 6-ter», alla fine aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. Durante lo svolgimento del giudizio sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e seguenti del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 avverso la richiesta di trasferimento il trattenimento è disposto con decreto scritto e motivato dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per l'esame del ricorso, sulla base di una richiesta scritta e motivata di trattenimento che deve essere comunicata anche al ricorrente e al suo difensore che possono presentare memorie al giudice entro le novanta sei ore successive alla ricezione della richiesta del Questore. La sezione si pronuncia entro le successive novantasei ore. Nelle more del giudizio sul trattenimento il questore può disporre con decreto motivato il trattenimento provvisorio che è comunicato al ricorrente ed entro le successive 48 ore è comunicato alla sezione del tribunale insieme con la richiesta di disporre il successivo trattenimento e in tal caso la sezione entro le successive 48 ore si pronuncia contestualmente sulla convalida del trattenimento provvisorio e sulla richiesta di trattenimento.

3-ter. Fuori delle ipotesi indicate nel comma 6 il trattenimento è disposto e la convalida si svolge presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto. Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 6».

---

**7.0.100/158**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**7.0.100/159**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-ter, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.0.100/160**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, numero articolo 7-ter al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/161**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, lettera b), capoverso 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il diritto del richiedente che abbia esercitato l'impugnazione nel termine stabilito di rimanere nel territorio nazionale, nelle more dell'esito del ricorso».*

---

**7.0.100/162**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e e).*

---

**7.0.100/163**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---



**7.0.100/164**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.0.100/165**

ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, lettera e), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «successivamente alla sua notifica» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla sua notifica».*

---

**7.0.100/166**

CATALDI, MAIORINO

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, lettera e), capoverso «8», al primo periodo, dopo la parola: «rende» aggiungere la seguente: «immediatamente».*

---

**7.0.100/167**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. Il Governo informa le competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».*

---

**7.0.100/168**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.0.100/169**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis».1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».*

---

**7.0.100/170**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.0.100/171**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».*

---

**7.0.100/172**

SCALFAROTTO, GELMINI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*«b-bis. All'articolo 27, al comma 1-septies, dopo le parole: "all'Unione europea, ormeggiate", inserire le seguenti: ", in arrivo, in partenza, transito"».*

---

**7.0.100/173**

MAIORINO, CATALDI

*All'emendamento 7.0.100, capoverso «Art. 7-quater», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il Governo trasmette alle camere una relazione annuale in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**7.0.100/174**

GASPARRI, PIROVANO, LISEI

*All'emendamento 7.0.100, dopo il capoverso «Art. 7-quater», aggiungere il seguente:*

«7-quinquies. – (Ulteriori disposizioni in materia di protezione speciale, cure mediche, calamità naturali e vittime del reato di costrizione e induzione al matrimonio) – 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono soppresse;

b) all'articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-bis,";

c) all'articolo 19:

1) al comma 1.1:

1.1) al primo periodo, le parole: ", o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" sono soppresse;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, dopo le parole "la Commissione territoriale trasmette", sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";

2.2) il secondo periodo è soppresso.;

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine";

3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;"

d) all'articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";

2) al comma 2:

- 2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";
- 2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";
- 2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».
- 

### **7.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo";

*b)* all'articolo 28-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *b*), l'ultimo periodo è soppresso;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: "*b-bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.";

1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-*bis*" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera *b*)";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e la commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.";

*c)* all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre

nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendono significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.";

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a*), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.";

*d*) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*), *c*) ed *e*)";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*."

*e*) dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 35-*ter*."

*(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera)*

1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-*bis*, comma 3. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei succes-

sivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6,

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili,";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d), ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.";

2) al comma 3-bis, dopo le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti "anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati.";

b) dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis.

*(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1 del decreto legislativo 25 lu-

glio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

#### Art. 6-*ter*.

##### *(Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino)*

1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-*bis*. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a*) mancanza di un documento di viaggio;
- b*) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c*) inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d*) mancanza di risorse finanziarie;

e) quando il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5."

#### **Art. 7-ter.**

*(Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3.2 e 3-bis o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13, e il questore procede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4. Il provvedimento recante l'attestazione



dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1.";

c) all'articolo 33, comma 3, le parole: "all'articolo 32, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 27, comma 2-*bis*, e all'articolo 32, commi 3 e 4.";

d) all'articolo 35, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti della commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata esclusivamente riconosciuta la protezione sussidiaria o la protezione speciale o nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";

e) all'articolo 35-*bis*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La commissione che adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 4. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, nonché l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Nel medesimo termine la commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.".

#### **Art. 7-*quater*.**

*(Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*bis*.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e

nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi da quarto a decimo del comma 5 del predetto articolo 6."».

---



